



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori SCARPA BONAZZA BUORA, SANCIU, PICCIONI,
ALLEGRINI, COMINCIOLI, DI STEFANO, FASANO, NESPOLI,
SANTINI e ZANOLETTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 MAGGIO 2011

Semplificazione della normativa agricola ed agroalimentare

ONOREVOLI SENATORI. - È noto che gli imprenditori agricoli italiani, le loro cooperative e i consorzi, sono oberati da eccessivi adempimenti burocratici. Non c'è convegno promosso da qualsivoglia organizzazione agricola che non richiami con decisione la necessità di innovare coraggiosamente il quadro normativo per ridurre i costi diretti ed indiretti.

Il peso della burocrazia condiziona negativamente la vita delle imprese agricole e delle loro organizzazioni economiche.

Lo stesso Parlamento europeo, con la relazione approvata il 18 maggio 2010, si è finalmente reso consapevole dell'eccesso di burocrazia che diviene un ostacolo alla crescita economica delle imprese agricole. È pur vero che dall'Europa il più delle volte tuttora provengono nuove complicazioni burocratiche: quindi è del tutto evidente che anche a quel livello occorrerà incidere affinché alle dichiarazioni seguano decisioni coerenti.

In Italia il quadro è impietosamente più complicato rispetto agli altri Paesi dell'Unione europea. Negli anni il settore agricolo ha assistito al proliferare di norme talora vessatorie e ciò costituisce una grave limitazione ad un sereno ed efficace svolgimento dell'attività imprenditoriale, che oggi più che mai fronteggia situazioni molto impegnative specie in relazione ad un mercato sempre più competitivo e a sfide della modernizzazione nella globalizzazione.

È necessario, peraltro, che si affermi a tutti i livelli istituzionali una salda e diffusa cultura della qualità della regolazione: senza di essa ogni intervento è destinato al fallimento, appesantendo la normativa invece di semplificarla.

A tal proposito, si evidenzia la necessità di riallineare l'ordinamento italiano a quello dell'Unione europea eliminando tutti gli elementi di complicazione introdotti in sede di recepimento delle direttive (cosiddetto *gold plating*).

Non occorre inventare nuovi strumenti, ma è necessario far correre quelli già in pista, accelerando l'*iter* dei provvedimenti legislativi in corso e superando le resistenze che rallentano, in altri casi, quelli già approvati. Soltanto in questo modo sarà possibile centrare l'obiettivo di riduzione del peso della burocrazia che si è data l'Europa: raggiungere entro il 2012 una riduzione del 25 per cento degli oneri amministrativi a carico dei cittadini e delle imprese.

Va, inoltre, ribadito che ridurre gli oneri amministrativi non significa abbassare i livelli di protezione degli interessi pubblici, ma snellire le procedure amministrative, ove possibile, rendendo più celeri i tempi burocratici a tutto vantaggio del sistema produttivo.

In primo luogo anche per quanto concerne la disciplina delle figure soggettive operanti in agricoltura, in particolare riguardo l'imprenditore agricolo professionale (IAP), si rende necessaria una razionalizzazione della normativa relativa all'esercizio delle competenze in materia di controlli sul possesso dei requisiti caratterizzanti il medesimo imprenditore: nella specie, per uniformare l'applicazione della legislazione statale in materia, si prevede l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con il quale vengano disciplinate le modalità di accertamento del possesso dei requisiti stessi.

In agricoltura sono piuttosto diffusi i rapporti di lavoro instaurati tra singoli lavoratori ed una pluralità di datori di lavoro facenti

capo allo stesso gruppo o riconducibili ad uno stesso proprietario ovvero ad uno stesso nucleo familiare. Si tratta in realtà di imprese che, pur distinte dal punto di vista giuridico, operano di fatto in modo molto simile ad un'unica azienda. Attualmente queste imprese debbono assumere ciascuna i propri dipendenti, non essendo possibile procedere ad una assunzione di gruppo. Questa procedura crea notevoli difficoltà operative in quanto non è sempre agevole individuare preventivamente i periodi in cui il lavoratore sarà chiamato a prestare la propria opera nelle varie aziende del gruppo, che sono gestite economicamente come un *unicum*. Il distacco, peraltro, non è sempre attuabile in tali circostanze, in quanto possono mancare i requisiti previsti dalla legge (temporaneità ed interesse del distaccante) ed è difficile gestire correttamente dal punto di vista formale e amministrativo tale istituto. Sussiste quindi la necessità di consentire l'assunzione congiunta da parte di imprese facenti capo allo stesso gruppo o riconducibili ad uno stesso proprietario ovvero ad uno stesso nucleo familiare.

Resta ferma la responsabilità solidale di tutte le imprese che hanno proceduto all'assunzione nei confronti del lavoratore e delle amministrazioni previdenziali e fiscali.

È noto, inoltre, che nel settore agricolo le imprese, singole o societarie, impiegano numerosi operai stagionali in attività concentrate in periodi limitati per cui sono molti diffusi i rapporti di lavoro a tempo determinato.

Attualmente gli adempimenti a carico dei datori di lavoro sono di tipo individuale nel senso che occorre procedere a distinte comunicazioni di assunzione per ciascun lavoratore interessato.

Da qui l'esigenza di ridurre gli adempimenti burocratici a carico delle imprese, nel caso di assunzioni di più lavoratori, sotto due aspetti: la possibilità di provvedere ad una «comunicazione d'assunzione plurima» e la possibilità di indicare solo i dati stretta-

mente necessari all'interesse delle parti e della pubblica autorità.

Sempre più spesso cittadini extracomunitari sono occupati nel settore agricolo, soprattutto nel caso di attività stagionali a partire dalla raccolta dei prodotti.

Le procedure amministrative in vigore che regolano i relativi rapporti di lavoro, però, rischiano di rendere troppo oneroso e difficoltoso il processo del necessario nulla osta al lavoro per gli extracomunitari con tutti i riflessi negativi sull'andamento di una efficace gestione aziendale tipica delle esigenze agricole in termini di tempestività e razionalità.

È opportuno, pertanto, apportare alcune modifiche alle normative vigenti sul piano della snellezza della velocità nel caso delle procedure per le autorizzazioni al lavoro di cittadini stagionali che sono stati già autorizzati negli anni precedenti e che sono reimpiegati nelle stesse aziende.

Tutto ciò attraverso l'adozione del principio del silenzio-assenso sulle richieste relative a tali lavoratori qualora questi ultimi, oltre ai datori di lavoro contraenti, siano già stati sottoposti ai controlli previsti in materia di immigrazione.

Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ha previsto, per quanto concerne la gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro, la valutazione dei rischi. In particolare, l'articolo 29 individua le modalità di effettuazione della valutazione dei rischi. Dette modalità si sono rivelate non adatte alle imprese agricole, soprattutto di modeste dimensioni, creando, per esse, un carico burocratico eccessivo, con forte aumento dei costi aziendali.

Non si è, finora, delineato un intervento adatto a risolvere i problemi legati all'applicabilità della citata legislazione alle piccole imprese del settore agricolo, che sono investite da specifiche problematiche. È necessario, in particolare, intervenire per semplificare le procedure di valutazione dei rischi con particolare riferimento ai rischi chimico,

biologico, rumore, vibrazioni e movimentazione manuale dei carichi. Inoltre, è opportuno ribadire che le procedure standardizzate di valutazione dei rischi per le aziende fino a cinquanta dipendenti si applicano a tutto il settore agricolo.

Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ha previsto, per quanto concerne la gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro, la gestione delle emergenze. In particolare, l'articolo 45 detta disposizioni sul primo soccorso. Con il presente disegno di legge si intende semplificare le disposizioni sul primo soccorso per le aziende agricole in quanto risultano essere particolarmente penalizzanti. Infatti, le aziende agricole con più di cinque dipendenti a tempo indeterminato sono state equiparate a quelle in cui si svolgono attività ad alto rischio come le centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nucleari nonché attività industriali ed artigianali con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro (desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno, ad esempio costruzioni, trasporti). Si intende, pertanto, riportare le indicate disposizioni ad ambiti più adeguati del settore agricolo.

I tempi per l'ottenimento di un certificato prevenzione incendi sono spesso molto più lunghi rispetto a quanto stabilisce la norma a causa di inefficienze della macchina burocratica e di richieste di adeguamenti costosi e non coerenti con l'attività agricola e il rischio ad essa connesso.

I comandi provinciali dei vigili del fuoco non sono armonizzati come impostazione e pertanto gli adeguamenti spesso sono frutto di interpretazioni dei funzionari preposti.

Per alcune attività, su iniziativa di comandi locali, sono state stilate delle linee guida (ad esempio per la lavorazione del legno), senza che vi sia alcun coordinamento

né riconoscimento ufficiale di queste iniziative.

È importante stabilire con certezza gli adempimenti che devono essere attuati dagli agricoltori, pertanto si ritiene opportuno fissare a livello nazionale delle linee guida di prevenzione incendi da applicarsi alle attività agricole e agroindustriali classificate a rischio medio e basso ai sensi del decreto del Ministro dell'interno del 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 7 aprile 1998.

L'articolo 272, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prevede che non siano sottoposti ad autorizzazione gli impianti e le attività elencati nella parte I dell'Allegato IV alla parte quinta del decreto medesimo.

Con specifico riferimento agli allevamenti, tale allegato dispone un esonero totale dall'obbligo di autorizzazione per gli allevamenti effettuati in ambiente non confinato (vale a dire allevamenti il cui ciclo produttivo non preveda il sistematico utilizzo di una struttura coperta per la stabulazione degli animali) e prevede un esonero per gli allevamenti effettuati in ambiente confinato (vale a dire allevamenti il cui ciclo produttivo preveda il sistematico utilizzo di una struttura coperta per la stabulazione degli animali), adottando come criterio di riferimento - nella tabella inserita al punto 1 lettera z) dell'allegato - il numero dei capi allevati, la categoria di animali e la tipologia di allevamento.

In considerazione del ridotto potenziale inquinante degli allevamenti, con riferimento alle emissioni in atmosfera, si propone una revisione della predetta tabella in modo da estendere le categorie di allevamenti esonerati dall'obbligo di autorizzazione.

La revisione, in aumento, della tabella in questione, può essere effettuata indicando come allevamenti esonerati quelli che abbiano la consistenza indicata nella tabella di cui alla lettera *nn*), parte II dell'Allegato IV alla parte quinta del decreto legislativo

n. 152 del 2006, che, attualmente, individua gli allevamenti che, ai sensi dell'articolo 272, comma 2, del citato decreto legislativo sono soggetti ad eventuale autorizzazione generale. Conseguentemente, deve essere soppressa la tabella attualmente inserita alla lettera nn) del citato Allegato.

Ancora, con riferimento agli impianti di essiccazione, in considerazione della irrilevanza delle emissioni prodotte, sembra necessario integrare gli allegati richiamati inserendo l'attività di essiccazione di cereali e semi tra gli impianti che possono beneficiare di un regime autorizzativo semplificato, prevedendo una categoria di impianti totalmente esonerati dall'obbligo di autorizzazione (individuandone i limiti dimensionali) ed indicando gli altri come soggetti ad autorizzazione di carattere generale.

Il disegno di legge proposto, quindi, contiene alcune disposizioni in materia di rifiuti, finalizzate a rendere più agevole il conferimento degli stessi ed ad eliminare alcuni adempimenti che non sono previsti a livello comunitario e che appaiono inutilmente onerosi e sproporzionati rispetto alla realtà agricola.

In particolare, con riferimento alle attività agricole svolte al di fuori della sede legale dell'azienda, si evidenzia come la normativa vigente definisca il deposito temporaneo come luogo di produzione dei rifiuti. Nel momento in cui i rifiuti vengono spostati, viene meno il requisito richiesto. A tale scopo, è utile prevedere una *fictio iuris*, in modo da precisare che i rifiuti si intendono prodotti nel luogo ove è ubicata la sede aziendale. Inoltre, al fine di evitare contestazioni in sede di controllo, sembra utile accompagnare il deposito con un documento cartaceo, compilato dal soggetto che effettua il trasporto, in modo molto semplificato.

Alla medesima *ratio* risponde la proposta di norma che, al fine di agevolare le attività di conferimento dei rifiuti dal socio alla cooperativa o al consorzio e le successive attività di raccolta e trasporto per lo smalti-

mento o il recupero prevede una modifica del precetto normativo in modo da precisare che i rifiuti prodotti da un agricoltore socio di una cooperativa o di un consorzio si intendono prodotti nel luogo ove è ubicata la sede della cooperativa o del consorzio medesimi. In questo modo possono essere evitati diversi inutili e onerosi adempimenti.

In merito all'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali, in via generale, l'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 dispone che devono iscriversi all'Albo nazionale (con una procedura semplificata) i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, ed i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di trenta chilogrammi o trenta litri al giorno dei propri rifiuti pericolosi, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti.

L'impostazione restrittiva della norma è pregiudizievole per le piccole imprese nazionali e non corrisponde alle disposizioni dell'Unione europea in materia ed alla relativa giurisprudenza della Corte di giustizia che pongono l'obbligo di iscrizione all'Albo a carico dei soli operatori che effettuano l'attività di trasporto dei rifiuti (anche se di propria produzione) in modo professionale, vale a dire con sistematicità e continuità.

È necessario, quindi, definire il concetto di professionalità e distinguere le imprese che effettuano attività di trasporto a titolo non professionale (non obbligate ad iscriversi all'Albo) da quelle che effettuano trasporto a titolo professionale (obbligate ad iscriversi all'Albo).

Il disegno di legge interviene, inoltre, a colmare una lacuna presente nelle definizioni di cui all'articolo 183 del decreto legislativo n. 152 del 2006 che, nel definire la nozione di digestato di qualità, al comma 1, lettera ff) del citato articolo, considera tale soltanto

quello prodotto da rifiuti. Si ritiene, quindi, necessario, inserire nel contesto normativo citato la nozione di digestato non proveniente da rifiuti, anche al fine di consentirne i successivi utilizzi evitando problemi interpretativi.

Nell'ottica di assicurare la semplificazione degli adempimenti, si è intervenuti a modificare i termini degli obblighi derivanti dall'iscrizione al nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti che risultano decisamente sproporzionati per le piccole imprese agricole che producono modeste quantità di rifiuti e conferiscono gli stessi a circuiti organizzati di raccolta.

Infatti, la consegna di rifiuti a soggetti autorizzati e nell'ambito di un circuito organizzato sotto il controllo, nella maggior parte dei casi, della pubblica amministrazione, risulta sicuramente uno strumento adeguato ad assicurare la tracciabilità dei conferimenti e delle attività di gestione dei rifiuti agricoli. Pertanto, l'esonero attualmente previsto fino al 31 dicembre 2011, condizionato all'adesione da parte dell'impresa ad un circuito organizzato di controllo, deve essere mantenuto in vigore anche successivamente.

Con riferimento alle previsioni in materia di registro di carico e scarico, l'articolo 190, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, modificato dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, estende agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi l'obbligo di tenuta di tale registro.

La previsione è anomala, in quanto i citati soggetti non hanno questo onere con riferimento alle attività di produzione dei rifiuti, mentre lo avrebbero per le attività di trasporto in conto proprio. Si rileva, inoltre, come l'adempimento in oggetto non sia previsto a livello comunitario. La norma proposta, perciò, chiarisce che gli imprenditori agricoli che trasportano i propri rifiuti non pericolosi non sono obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico.

In secondo luogo, le attuali previsioni in materia di registro di carico e scarico dei rifiuti (articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) non sono coordinate con la previsione transitoria di cui all'articolo 39 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205.

Infatti, a fronte della sussistenza di un obbligo di tenuta di un registro di carico e scarico dei rifiuti pericolosi, previsto a livello comunitario e della previsione generale di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera b) del decreto legislativo n. 152 del 2006 - ai sensi della quale la gestione dei rifiuti deve avvenire alternativamente nel rispetto o degli obblighi istituiti attraverso il sistema di tracciabilità dei rifiuti o degli obblighi in materia di registri di carico e scarico e formulario di trasporto - per le imprese agricole che producono modeste quantità di rifiuti pericolosi e che sono esonerate dal sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) ai sensi del citato articolo 39, manca una norma di riferimento circa le modalità di tenuta del registro.

Sembra utile, quindi, precisare che all'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico si adempie attraverso la conservazione delle schede SISTRI e dei documenti indicati nell'articolo 39, comma 10, del decreto legislativo n. 205 del 2010.

Si propone, inoltre, un norma che prevede che i rifiuti veterinari a rischio infettivo prodotti nell'ambito dell'attività agricola si applichino le norme generali relative al deposito temporaneo. Le disposizioni attualmente vigenti per il deposito temporaneo di tale tipologia di rifiuti, infatti, essendo state predisposte per le strutture sanitarie, risultano troppo onerose, se riferite alla realtà agricola.

L'articolo 279, comma 3, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 prevede alcune sanzioni penali per coloro che esercitano una delle attività non sottoposte ad autorizzazione all'emissione in atmosfera, senza aver effettuato la comunicazione all'autorità competente (regione e/o provincia).

Il legislatore nazionale non prevede espressamente un obbligo di comunicazione per tali soggetti ma demanda all'autorità territorialmente competente (di norma la regione o la provincia) la facoltà di istituire tale adempimento (articolo 272 del 2006 comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006).

Tale previsione consente alle autorità territoriali la potestà di integrare una fattispecie di reato. Infatti ben si potrebbe verificare la deprecata ipotesi in cui il medesimo fatto (il non aver comunicato preventivamente l'inizio attività all'autorità competente) costituisca fattispecie di reato in una regione mentre in altra regione, magari confinante, non sia considerato dalla legge come reato.

Si sottolinea inoltre che nei territori in cui tale adempimento è stato istituito lo stesso risulta avere un carattere squisitamente formale in quanto l'imprenditore si limita a dichiarare, sotto la propria responsabilità, di intraprendere una delle attività indicate nell'Allegato IV alla parte quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006 e, pertanto, di non essere soggetto alla autorizzazione all'emissione in atmosfera.

Spesso tale dichiarazione viene messa agli atti dalla amministrazione competente che risulta depositaria di identiche dichiarazioni fatte dal medesimo imprenditore per la medesima attività al fine di assolvere ad altri obblighi amministrativi.

È chiaro dunque che in un'ottica di semplificazione del quadro normativo vigente è auspicabile che tale comunicazione e la relativa sanzione vengano abrogate.

L'autorizzazione integrata ambientale presenta, sotto il profilo procedurale, alcuni aspetti eccessivamente penalizzanti per il mondo produttivo.

Ne è un esempio la procedura prevista dall'articolo 29-*nonies* del decreto legislativo n.152 del 2006 per i casi in cui l'esercente una attività in possesso di autorizzazione integrata ambientale debba apportare variazioni al proprio impianto. In particolare, il gestore

deve comunicare preventivamente all'ente competente la variazione progettata a prescindere dal fatto che sia una modifica sostanziale o meno. L'ente ha sessanta giorni di tempo per istruire la pratica e prevedere, se lo ritiene necessario, di aggiornare il provvedimento autorizzatorio e le relative condizioni ovvero, qualora riscontri che si tratta di variazione sostanziale, comunicarlo al gestore. In tale ultimo caso il gestore dovrà procedere a richiedere una nuova autorizzazione integrata ambientale.

Solo decorso tale termine il gestore può dare attuazione alle modifiche comunicate.

Appare evidente come il suddetto termine sia eccessivamente lungo e, pertanto, inadeguato alle esigenze del mondo produttivo che deve continuamente evolversi per poter rimanere competitivo sul mercato.

Una disciplina di razionalizzazione normativa in materia agricola non può prescindere dall'intervenire in ambiti materiali afferenti ai rapporti agrari, in particolare, per riaffermare l'importanza di una congrua assistenza delle parti contraenti in ipotesi di sottoscrizione degli accordi in deroga all'articolo 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203. In particolare è necessario che detta assistenza sia fornita da organizzazioni effettivamente rappresentative delle parti coinvolte e che siano qualificate anche in virtù del fatto di poter contare su un sistema organizzato di società di servizi dalle stesse costituito.

Le tematiche della prelazione e del riscatto agrari, indubbiamente, costituiscono uno degli elementi essenziali per lo sviluppo dell'impresa agricola e dell'incremento dimensionale delle aziende che è da sempre uno dei preminenti obiettivi della politica agraria. Tuttavia è necessario che i suddetti strumenti siano accessibili non ad una platea indifferenziata di soggetti, ma a coloro che posseggano una reale vocazione imprenditoriale agricola: è, quindi, riferibile l'esercizio della prelazione o del riscatto agrari agli imprenditori agricoli iscritti nel registro delle imprese.

Le procedure di conciliazione di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, risultano, per espressa previsione, residuali rispetto a procedure conciliative previste da leggi speciali. A tal proposito, nel solco di un generale disegno di semplificazione, appare significativo in ipotesi di contratti d'affitto agrario stipulati in deroga alla disciplina generale di cui alla citata legge n. 203 del 1982, demandare lo svolgimento delle predette procedure alle organizzazioni professionali agricole che abbiano prestato assistenza alle parti. Naturalmente tale tentativo di conciliazione, caratterizzato da un'estrema snellezza procedurale, si instaura su richiesta di una delle parti.

Nell'ambito del generale processo di attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale acquisiscono importanza rilevante le disposizioni che consentono alle organizzazioni professionali agricole ed agromeccaniche di attivare lo sportello telematico dell'automobilista di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, al fine, naturalmente, di fornire consulenza per l'attività di trasporto e circolazione relativa alle macchine agricole. Parimenti si configura quale piena attuazione del principio di sussidiarietà la norma che prevede di qualificare il ruolo delle Agenzie per le imprese che operino nell'ambito dei procedimenti di interesse agricolo assegnando ad esse un ruolo attivo nell'ambito di eventuali conferenze di servizi.

Nell'ottica dello snellimento burocratico si prevede la riduzione dei termini per la formazione del silenzio assenso previsto - in rapporto di specialità rispetto alla previsione generale della legge 7 agosto 1990, n. 241 - dall'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99.

Al fine di fornire agli operatori un quadro di riferimento normativo chiaro si intendono introdurre norme di interpretazione autentica che intervengano, retroattivamente, a chiarire taluni aspetti applicativi del suddetto istituto

del silenzio assenso ed, in un complessivo disegno di semplificazione, le modalità di conclusione dei contratti che intercorrono tra imprese agricole e pubblica amministrazione per la tutela dell'ambiente e del territorio nonché l'utilizzo degli stabilimenti nella disponibilità dei consorzi agrari e da questi utilizzati per la fornitura di servizi alle imprese agricole.

L'incremento della maglia poderale delle imprese agricole, altro obiettivo qualificante della politica agricola nazionale, può trovare una prima realizzazione nella previsione recata dal disegno di legge in materia di razionalizzazione delle procedure di assegnazione dei terreni pubblici ad uso agricolo laddove si specificano meglio le procedure attraverso le quali gli enti pubblici concedono detti terreni qualora abbiano manifestato interesse alla concessione i coltivatori diretti, con previsione di un criterio preferenziale per i giovani coltivatori.

La comunicazione unica prevista dall'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, purtroppo non realizza una reale semplificazione in quanto conferma i moduli già in uso per INPS, INAIL, Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ed Agenzia delle entrate seppure attraverso la trasmissione telematica ad un unico soggetto (Camera di commercio).

È necessario, invece, introdurre un modello unico e semplificato di comunicazione riducendo le informazioni ed eliminando tutte le ripetizioni.

Si consideri che molte imprese operanti nel settore agricolo ed agroalimentare sono titolari di certificazioni ambientali o di qualità rilasciate da soggetti certificatori accreditati. Si tratta di imprese che fanno della qualità operativa una filosofia aziendale.

Nonostante il loro virtuosismo esse sono soggette ad innumerevoli controlli da parte delle autorità preposte.

Fermo restando che nessuno si vuole sottrarre alle verifiche previste, effettuate non solo a garanzia della collettività ma anche nell'interesse delle stesse aziende (che spesso subiscono concorrenza sleale da parte di soggetti economici che non rispettano la normativa vigente), ciò che dovrebbe essere migliorato è il sistema dei controlli.

Troppo spesso infatti le imprese si vedono costrette a subire più accertamenti anche a distanza di breve tempo gli uni dagli altri, da parte di diverse autorità ognuna delle quali ha come compito quello di verificare la presenza di determinati requisiti a tutela di diversi interessi collettivi (tutela della salute pubblica, della sicurezza del lavoro, dell'ambiente, eccetera).

Spesso inoltre le aziende sono costrette a mostrare la medesima documentazione ai diversi agenti accertatori.

È necessario istituire un nuovo sistema che, razionalizzando ed ottimizzando i controlli, si prefigga di effettuare un controllo più efficace sul territorio senza aumentare i relativi costi pubblici, e di ridurre il tempo che le aziende dedicano a supportare l'azione degli organi accertatori.

Una soluzione possibile è quella prospettata dal disegno di legge di dare attuazione ai principi di semplificazione enunciati nell'articolo 30 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che, a distanza di oltre due anni dalla sua pubblicazione, risulta essere lettera morta a causa della mancata emanazione dei relativi regolamenti attuativi.

Allo stesso modo al principio di semplificazione devono essere informate le procedure dichiarative per l'accesso ai contributi comunitari tanto per quanto concerne gli obblighi di informazione che fanno capo alle Amministrazioni quanto relativamente all'utilizzo di strumenti telematici per l'interscambio operativo di atti e documenti.

Ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, anche gli imprenditori agricoli che svolgono attività di produzione primaria devono inoltrare una dichiarazione ai fini della registrazione presso le ASL territorialmente competenti. Si propone, al fine di ridurre un adempimento amministrativo ridondante, di considerare assolto l'onere delle registrazione per le imprese agricole già in possesso di autorizzazione o nulla osta sanitario, di una registrazione, di una comunicazione o dichiarazione di inizio attività prevista per l'esercizio dell'impresa, conformemente a quanto già statuito dalla Conferenza Stato-Regioni con l'accordo del 29 aprile 2010.

Altro ambito che sconta gravi appesantimenti burocratici è l'acquacoltura. Conseguentemente con il presente disegno di legge si interviene nel settore dell'acquacoltura per correggere alcune disposizioni e rendere possibile alle imprese una migliore gestione aziendale, con particolare riguardo principalmente: all'utilizzo dell'acqua degli impianti di acquacoltura per produrre energia, all'utilizzo dei residui d'acqua, all'adeguamento della disciplina dei canoni relativi all'acquacoltura, alla semplificazione delle procedure per le concessioni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Disposizioni in materia di imprenditore
agricolo professionale)*

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le regioni esercitano esclusivamente le funzioni di controllo sul possesso dei requisiti di cui al comma 1»;

b) al comma 5-*bis* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) svolge le attività necessarie per l'iscrizione nella relativa gestione previdenziale dei soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1».

2. Al fine dell'uniforme applicazione della normativa statale relativa all'imprenditore agricolo professionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di accertamento del possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004.

Art. 2.

*(Assunzioni da parte di gruppi di imprese
agricole)*

1. All'articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-*bis*. Le imprese agricole appartenenti allo stesso gruppo di cui al comma 1, ovvero

riconducibili allo stesso proprietario o a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo grado possono procedere congiuntamente all'assunzione di lavoratori dipendenti per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le relative aziende.

3-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definite le modalità con le quali procedere alle assunzioni congiunte di cui al comma *3-bis*.

3-quater. I datori di lavoro rispondono in solido delle obbligazioni contrattuali, previdenziali e di legge che scaturiscono dai rapporti di lavoro instaurati con le modalità disciplinate dai commi *3-bis* e *3-ter*».

2. Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al comma *3-ter* dell'articolo 31 del decreto legislativo n. 276 del 2003, introdotto dal comma 1 del presente articolo è emanato entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge

Art. 3.

(Comunicazione di assunzione plurima)

1. All'articolo *9-bis* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, dopo il comma *2-bis*, è inserito il seguente:

«*2-ter.* In caso di assunzione contestuale di due o più operai agricoli a tempo determinato da parte del medesimo datore di lavoro, l'obbligo di cui al comma 2 è assolto mediante un'unica comunicazione contenente il codice fiscale del datore di lavoro, il codice identificativo denuncia aziendale (CIDA), il riferimento al contratto collettivo applicato nonché, riferito ad ogni singolo lavoratore: il codice fiscale, la tipologia contrattuale, la data di inizio e di cessazione della prestazione, le giornate di lavoro pre-

sunte, la qualifica professionale ed il livello di inquadramento. Per i lavoratori extracomunitari i dati da trasmettere devono essere integrati con gli estremi del permesso di soggiorno ed, ove occorra, con la dichiarazione relativa alla sistemazione alloggiativa nonché con l'impegno del datore di lavoro al pagamento delle spese per il rimpatrio. La predetta procedura non si applica per le comunicazioni di variazione, proroga e trasformazione dei rapporti di lavoro, per le assunzioni a tempo determinato *part-time*, e per i rapporti che, ancorché a tempo determinato, prevedano agevolazioni previdenziali a favore del lavoratore».

Art. 4.

(Nulla osta al lavoro per extracomunitari)

1. All'articolo 24 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-*bis*. La richiesta si intende accolta, decorsi i venti giorni di cui al comma 2, qualora lo sportello unico per l'immigrazione non comunichi nello stesso termine, al datore di lavoro il proprio diniego nel caso in cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

a) la richiesta riguardi uno straniero già autorizzato l'anno precedente a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro richiedente;

b) il lavoratore stagionale che nell'anno precedente abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e sia rientrato nello Stato di provenienza alla scadenza del medesimo».

2. All'articolo 38 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica

31 agosto 1999, n. 394, il comma 4, è sostituito dal seguente:

«4. L'autorizzazione al lavoro stagionale può essere concessa, nel rispetto dei limiti temporali, minimi e massimi, di cui all'articolo 24, comma 3, del testo unico, anche a più datori di lavoro oltre il primo che impieghino lo stesso lavoratore straniero per periodi di lavoro successivi, ed è rilasciata a ciascuno di essi, ancorché il lavoratore a partire dal secondo rapporto di lavoro si trovi legittimamente presente nel territorio nazionale in ragione dell'avvenuta instaurazione del primo rapporto di lavoro. In tale ipotesi, il lavoratore è esonerato dall'obbligo di rientro nello Stato di provenienza per il rilascio di ulteriore visto da parte dell'Autorità Consolare e la validità del permesso di soggiorno per lavoro stagionale si intende prorogata, nel rispetto dei limiti temporali, minimi e massimi, di cui all'articolo 24, comma 3, del testo unico, fino alla scadenza del nuovo rapporto instaurato».

Art. 5.

(Sicurezza sul lavoro per gli operai agricoli a tempo determinato)

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il comma 13, sono aggiunti i seguenti:

«13-bis. Per i datori di lavoro agricolo che assumono lavoratori a tempo determinato gli obblighi relativi alla sorveglianza sanitaria si intendono rispettati con il rilascio di apposita certificazione attestante la visita medica biennale, effettuata presso i Servizi di medicina del lavoro della ASL di appartenenza con giudizio sull'idoneità all'espletamento della relativa attività lavorativa agricola; gli obblighi relativi all'informazione si intendono espletati attraverso l'informazione sui rischi specifici cui il lavoratore è esposto in relazione all'attività

svolta in azienda; gli obblighi relativi alla formazione si intendono espletati attraverso la formazione effettuata con cadenza triennale secondo le procedure individuate nella contrattazione collettiva comprendente anche le procedure di primo soccorso e anti-incendio.

13-ter. Per i datori di lavoro agricolo che assumono esclusivamente lavoratori a tempo determinato la valutazione dei rischi è limitata soltanto alle lavorazioni effettuate dagli stessi».

Art. 6.

(Valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro)

1. All'articolo 29 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 6-*bis* è inserito il seguente:

«6-*ter*. La valutazione dei rischi nelle aziende agricole che occupano fino a dieci dipendenti, con particolare riferimento ai rischi chimico, biologico, rumore, vibrazioni e movimentazione manuale dei carichi, può essere effettuata attraverso metodologie semplificate indicate da norme di buona tecnica e buona prassi.»;

b) al comma 7, alla lettera b), dopo le parole: «rischi chimici, biologici», sono inserite le seguenti: «, ad eccezione delle aziende agricole.».

Art. 7.

(Disposizioni sul primo soccorso nei luoghi di lavoro)

1. All'articolo 45 del decreto legislativo n. 81 del 2008, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-*bis*. Le aziende agricole, a prescindere dal numero di lavoratori occupati, sono clas-

sificate nel Gruppo C, di cui all'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 15 luglio 2003, n. 388, relativo al pronto soccorso aziendale».

Art. 8.

(Certificato prevenzione incendi)

1. All'articolo 46 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, individua, con decreto, le misure di buona tecnica e buona prassi per gli aspetti inerenti al rischio di incendio nelle aziende agricole e agroindustriali nonché le misure di prevenzione, protezione e gestione delle emergenze relative alle attività agricole e per le attività agroindustriali classificate a rischio medio e basso ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 7 aprile 1998».

Art. 9.

(Autorizzazione alle emissioni in atmosfera degli allevamenti)

1. Alla parte I dell'Allegato IV della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al comma 1 la lettera z) è sostituita dalla seguente:

«z) Allevamenti effettuati in ambienti confinati in cui il numero di capi potenzialmente presenti è compreso nell'intervallo indicato, per le diverse categorie di animali, nella seguente tabella. Per allevamento effettuato in ambiente confinato si intende l'allevamento il cui ciclo produttivo

prevede il sistematico utilizzo di una struttura coperta per la stabulazione degli animali.

Categoria animale e tipologia di allevamento	N° capi
Vacche specializzate per la produzione di latte (peso vivo medio: 600 kg/capo)	Meno di 400
Rimonta vacche da latte (peso vivo medio: 300 kg/capo)	Meno di 600
Altre vacche (nutrici e duplice attitudine)	Meno di 600
Bovini all'ingrasso (peso vivo medio: 400 kg/capo)	Meno di 600
Vitelli a carne bianca (peso vivo medio: 130 kg/capo)	Meno di 2.500
Suini: scrofe con suinetti destinati allo svezzamento	Meno di 750
Suini: accrescimento/ingrasso	Meno di 2.000
Ovicapri (peso vivo medio: 50 kg/capo)	Meno di 4.000
Ovaiole e capi riproduttori (peso vivo medio: 2 kg/capo)	Meno di 40.000
Pollastre (peso vivo medio: 0,7 ka/capo)	Meno di 40.000
Polli da carne (peso vivo medio: 1 kg/capo)	Meno di 40.000
Altro pollame	Meno di 40.000
Tacchini: maschi (peso vivo medio: 9 kg/capo)	Meno di 40.000
Tacchini: femmine (peso vivo medio: 4,5 kg/capo)	Meno di 40.000
Faraone (peso vivo medio: 0,8 ka/capo)	Meno di 40.000
Cunicoli: fattrici (peso vivo medio: 3,5 kg/capo)	Meno di 80.000
Cunicoli: capi all'ingrasso (peso vivo medio: 1,7 kg/capo)	Meno di 80.000
Equini (peso vivo medio: 550 kg/capo)	Meno di 500
Struzzi	Meno di 1.500

»

2. Alla parte II dell'Allegato IV della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la tabella di cui alla lettera nn) è soppressa.

Art. 10.

(Autorizzazione alle emissioni in atmosfera degli essiccatoi)

1. All'Allegato IV alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla parte I, comma 1, dopo la lettera v) è inserita la seguente:

«v-bis) Impianti di essiccazione di cereali, medica e semi di potenza installata non superiore a 620.000 chilocalorie.»;

b) alla parte II, comma 1, dopo la lettera v), è inserita la seguente:

«v-bis: Impianti di essiccazione di cereali, medica e semi non ricompresi nella parte I del presente allegato».

Art. 11.

(Trasporto di rifiuti dal sito di produzione alla sede aziendale)

1. All'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 9, è inserito il seguente:

«9-bis. I rifiuti prodotti da attività agricola effettuata dall'imprenditore agricolo su un'area di cui abbia la disponibilità che non sia adiacente a quella della sede aziendale si intendono prodotti presso la sede aziendale medesima. Il deposito temporaneo dei rifiuti avviene presso la sede aziendale ed il trasporto dei rifiuti dall'area di produzione a quella della sede aziendale, fatti salvi i casi previsti dall'articolo 193, comma 5, è accompagnato con una copia cartacea di una scheda Sistri Area - movimentazione, da scaricarsi dal sito *internet* www.sistri.it, compilata dal soggetto che effettua il trasporto e conservata in azienda dall'imprenditore per un anno».

Art. 12.

(Trasporto di rifiuti effettuati dall'imprenditore agricolo presso l'azienda di enti mutualistici)

1. All'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto il seguente comma:

«13-bis. I rifiuti prodotti da attività agricola effettuata dall'imprenditore agricolo su un'area di cui abbia la disponibilità si intendono prodotti presso l'azienda degli enti mutualistici di cui è socio. Il deposito temporaneo dei rifiuti avviene presso l'azienda degli enti mutualistici ed il trasporto dei rifiuti dall'area di produzione a quella dell'azienda medesima, fatti salvi i casi previsti al comma 5, deve essere accompagnato con una copia cartacea di una scheda SISTRI Area - Movimento, da scaricarsi dal sito *internet* www.sistri.it.. compilata dal soggetto che effettua il trasporto e conservata in azienda dall'imprenditore per un anno.»

Art. 13.

(Esonero dall'iscrizione all'albo nazionale per i trasporti di rifiuti non professionali)

1. All'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

«8-bis. L'iscrizione all'Albo non è dovuta per le imprese che svolgono attività di raccolta o di trasporto di rifiuti dalle stesse prodotti, a titolo non professionale, vale a dire in maniera non ordinaria e non abituale. Fatta salva la possibilità di dimostrare l'eventuale sussistenza di elementi comprovanti la professionalità del trasporto, i trasporti di rifiuti effettuati dal produttore dei medesimi sono considerati professionali solo in caso di trasporto di quantitativi superiori a 30 kg/l al giorno e, comunque, in caso di trasporti di quantitativi superiori a 100 kg/

anno di rifiuti pericolosi ed a 100 kg/anno di rifiuti non pericolosi.»

Art. 14.

(Definizione di digestato non proveniente da rifiuti)

1. Al comma 1 dell'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modificazioni, dopo la lettera *ff*) è inserita la seguente:

«*ff-bis*) digestato da non rifiuto»: prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di prodotti, o di sottoprodotti di cui all'articolo 184-*bis*».

Art. 15.

(Esonero dall'iscrizione al SISTRI per le imprese agricole)

1. All'articolo 39, comma 9, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 sono soppresse le seguenti parole: «Fino al 31 dicembre 2011».

Art. 16.

(Registro di carico e scarico dei rifiuti)

1. All'articolo 190, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 1, è inserito, il seguente:

«1-*bis*. Sono esclusi dall'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8».

2. All'articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, è aggiunto il seguente periodo: «La conservazione in ordine cronologico dei documenti indicati nel presente comma costituisce

adempimento dell'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico, ai fini e per gli effetti dell'articolo 188-*bis*, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Gli imprenditori di cui al comma 9 devono effettuare il trasporto dei propri rifiuti speciali pericolosi con le modalità previste dall'articolo 23, comma 4 del regolamento di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52».

Art. 17.

(Deposito temporaneo dei rifiuti sanitari)

1. Al deposito temporaneo dei rifiuti sanitari di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, prodotti nell'esercizio delle attività agricole e conferiti a circuiti organizzati di raccolta si applica la disposizione di cui all'articolo 183, comma 1, lettera *bb*) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 18.

(Autorizzazione integrata ambientale)

1. All'articolo 29-*nonies*, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni».

Art. 19.

*(Semplificazione in materia
di contratti agrari)*

1. Ai fini della sottoscrizione dei contratti di affitto di fondo rustico in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, si considerano organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, di cui all'articolo 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203, quelle rappre-

sentate direttamente in seno al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. Tali organizzazioni, per l'esercizio dell'attività di assistenza alla sottoscrizione, possono avvalersi di società di servizi da esse costituite ed interamente partecipate.

Art. 20.

*(Norme in materia di prelazione
e riscatto agrari)*

1. Ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto agrari di cui all'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni, sono considerati coltivatori diretti coloro che, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 31 della medesima legge, siano iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, da almeno due anni dal momento in cui il diritto può essere fatto valere.

Art. 21.

(Semplificazione delle procedure di conciliazione in materia di contratti agrari)

1. Dopo l'articolo 46 della legge 3 maggio 1982, n. 203, è inserito il seguente:

«Ar. 46-bis. - 1. In caso di controversie relative agli accordi in deroga in materia di contratti agrari il tentativo di conciliazione di cui al l'articolo 46 è esperito, su richiesta di una delle parti, innanzi ad una delle organizzazioni professionali agricole che abbiano prestato assistenza alla stipula degli stessi accordi.

2. L'Organizzazione convoca le parti per lo svolgimento del tentativo di conciliazione nel rispetto dei termini previsti dal citato articolo 46. Alla procedura di conciliazione devono partecipare anche i rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole scelti dalle parti ed il processo verbale redatto in

esito al tentativo di conciliazione è sottoscritto da tutti gli intervenuti».

Art. 22.

(Snellimento amministrativo per la circolazione delle macchine agricole)

1. Le organizzazioni professionali agricole e quelle agromeccaniche maggiormente rappresentative a livello nazionale, per l'esercizio dell'attività di consulenza di cui all'articolo 14, comma 13, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, possono attivare lo sportello telematico dell'automobilista di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 19 settembre 2000, n. 358.

Art. 23.

(Agenzia per le imprese e procedimenti di interesse agricolo)

1. Le agenzie per le imprese di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159, possono indire la conferenza di servizi di cui all'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni per l'istruttoria dei procedimenti di interesse agricolo nell'ambito del procedimento unico di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. In tale ipotesi, l'Agenzia fornisce supporto organizzativo e gestionale alla conferenza stessa partecipandovi in rappresentanza dell'imprenditore agricolo che abbia a tal fine conferito mandato.

Art. 24.

(Termini procedurali)

1. All'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, le parole

«entro centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti « entro novanta giorni».

Art. 25.

(Interpretazione autentica di norme)

1. All'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, le parole «istanze relative all'esercizio dell'attività agricola presentate alla pubblica amministrazione» si interpretano nel senso che le predette istanze possono essere inoltrate per l'emissione di provvedimenti anche di natura discrezionale.

2. All'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e successive modificazioni, le parole «in deroga alle norme vigenti» si interpretano nel senso che la deroga è relativa a tutte le disposizioni in materia di contratti pubblici ad esclusione di quelle inerenti ai requisiti essenziali del contratto nonché alla tutela dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

3. Alla sezione 6 dell'Allegato A al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, le parole «depositi alimentari» si interpretano nel senso che non sono considerati tali, ai fini di cui al citato decreto, gli stabilimenti utilizzati dai consorzi agrari per la fornitura di servizi agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile.

Art. 26.

(Razionalizzazione delle procedure di assegnazione dei terreni pubblici ad uso agricolo)

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«4-bis. Qualora alla scadenza di cui al comma precedente abbiano manifestato interesse all'affitto o alla concessione amministrativa imprenditori agricoli professionali

(IAP) iscritti nella gestione previdenziale agricola o società di cui all'articolo 2, comma 4-bis, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, l'assegnazione dei terreni avviene al canone base indicato nell'avviso pubblico o nel bando di gara. In caso di pluralità di richieste da parte dei predetti soggetti, fermo restando il canone base, si procede mediante sorteggio tra gli stessi dando preferenza alle richieste di IAP di età compresa tra i diciotto ed i quaranta anni o alle richieste di società di cui al citato articolo 2, comma 4-bis del decreto legislativo n. 90 del 29 marzo 2004, a condizione che almeno la metà dei soci o degli amministratori siano IAP di età compresa tra i diciotto ed i quaranta anni».

Art. 27.

(Comunicazione unica per la nascita dell'impresa)

1. All'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Il modello di comunicazione unica, definito dal decreto di cui al comma 7, primo periodo, deve contenere una sezione anagrafica comune ed eventuali sezioni speciali in relazione a specifiche esigenze delle amministrazioni interessate. Il modello deve essere predisposto nel rispetto del criterio di massima semplificazione e deve richiedere dati e informazioni strettamente necessari agli adempimenti cui assolve sempreché non siano già in possesso della pubblica amministrazione».

Art. 28.

(Semplificazione del sistema dei controlli)

1. Il comma 3 dell'articolo 30 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,

con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dal seguente:

«3. Le tipologie dei controlli e gli ambiti nei quali trova applicazione la disposizione di cui al comma 1, sono quelli relativi a:

a) controllo igienico sanitario degli stabilimenti produttivi e dei prodotti alimentari;

b) controlli sugli aspetti ambientali di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e sulla sicurezza dei lavoratori di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

c) controlli sulle autorizzazioni rilasciate dal comune per le industrie insalubri».

2. Il comma 4 dell'articolo 30 della legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato.

Art. 29.

(Semplificazione delle procedure dichiarative per l'accesso agli aiuti comunitari)

1. All'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le pubbliche Amministrazioni interessate devono informare adeguatamente i soggetti richiedenti i contributi, promuovere e attuare specifiche procedure di gestione delle nuove istanze che agevolino la fruizione degli aiuti e predisporre le circolari esplicative ed applicative correlate».

2. All'articolo 3, comma 5-*quinquies*, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli organismi pagatori interessati sono obbligati a predisporre in merito le adeguate procedure di gestione delle istanze mettendo a disposizione degli utenti le circolari esplicative ed applicative correlate».

Art. 30.

*(Semplificazione amministrativa
ai fini igienico-sanitari)*

1. Le imprese agricole già in possesso di autorizzazione o nulla osta sanitario, di una registrazione, di una comunicazione o dichiarazione di inizio attività prevista per l'esercizio dell'impresa non sono tenute agli adempimenti relativi alla registrazione di cui all'articolo 6 del regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004.

Art. 31.

(Disposizioni in materia di acquacoltura)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, riacquista efficacia la disposizione di cui all'articolo 27-ter della legge 17 febbraio 1982, n. 41, nel testo vigente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154.

2. I canoni annuali relativi alle utenze di acqua pubblica ad uso acquacoltura sono determinati, per ogni modulo d'acqua, ai sensi dell'articolo 171, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3. I canoni annuali relativi alle utenze di acqua pubblica, ad uso acquacoltura, sono ridotti alla metà se le colature ed i residui d'acqua sono restituiti in superficie o in falda.

4. I concessionari di derivazione d'acqua pubblica a scopo di acquacoltura, possono utilizzare l'acqua oggetto della concessione, anche al fine di produrre energia idroelettrica, senza oneri aggiuntivi.

5. All'articolo 3-ter, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, le parole: «o vallive», sono soppresse.

6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono stabilite disposizioni volte alla semplificazione delle procedure per il rilascio ed il rinnovo delle concessioni di acqua pubblica ad uso acquacoltura».

